

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

**COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 dicembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEPE LUIGI SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANDRADE SIQUEIRA JEFFERSON SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALHASSAN MASAHUDU SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## ORDINANZE

### **4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "CURVA SUD" PRIVO DI SPETTATORI SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 16.12.2013;**

**- DI DISPORRE EX ART. 16, COMMA 2 BIS C.G.S., LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 63 DEL 21.10.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMA/NAPOLI DEL 18.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

La Corte di Giustizia Federale, I Sezione, rilevato che, impregiudicata ogni valutazione del reclamo in punto di rito e di merito, nonché ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell'afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come "apprese dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive" e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del 16/12/13, assistono "normalmente" alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure; il tutto anche alla luce delle deduzioni specifiche e dei dati forniti sul punto da parte ricorrente;

### DISPONE

I supplementari accertamenti istruttori di cui in premessa a cura della Procura Federale, acquisito ogni elemento utile da parte degli Organi competenti. Nelle more sospende l'esecutività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Resta altresì vigente la sospensione condizionale delle sanzioni, ex art. 16, comma 2-bis, CGS, disposta in esito all'incontro Roma/Napoli del 18 ottobre 2013.

### **5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LE SANZIONI**

**- DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "SETTORE NORD SECONDO ANELLO VERDE" PRIVO DI SPETTATORI SEGUITO GARA NAPOLI/INTERNAZIONALE DEL 15.12.2013;**

**- DI DISPORRE EX ART. 16, COMMA 2 BIS C.G.S., LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 63 DEL 21.10.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

La Corte di Giustizia Federale, I Sezione, rilevato che, impregiudicata ogni valutazione in punto di rito e di merito, con riguardo anche alla disposta applicazione della recidiva specifica, occorre disporre un supplemento di indagine circa la percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione, dovendosi constatare che nel rapporto dei tre collaboratori federali non vi è cenno circa l'esatta percezione del fenomeno da parte degli stessi per come collocati all'interno dell'impianto, bensì si ha riguardo solo alla "percepibilità" da parte dei due settori confinanti a quello occupato dalla tifoseria ospite; rilevato, altresì, che, impregiudicata in questo caso ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell'afflittività e proporzionalità, occorre

acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come “apprese dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive” e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Internazionale, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Internazionale del 15/12/13, assistono “normalmente” alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure; il tutto anche alla luce delle deduzioni specifiche sul punto fornite da parte ricorrente;

DISPONE

I supplementari accertamenti istruttori di cui in premessa a cura della Procura Federale, acquisito ogni elemento utile da parte degli Organi competenti. Nelle more sospende l’esecutività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Resta altresì vigente la sospensione condizionale delle sanzioni, ex art. 16, comma 2-bis, CGS, disposta in esito all’incontro Torino-Internazionale del 20 ottobre 2013.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 20 dicembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete